

---

**Sidra S.p.A.**  
**Capitolato Speciale di Gara**

**Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica anno 2014 per circa 47Gwh MT e BT**

**Art. 1**  
**Oggetto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura energia elettrica per l'anno 2014, per un quantitativo stimato in complessivi 47 GWh annui.

Tale valore, da intendersi meramente indicativo, potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, entro un +/- 20%, ovvero una rimodulazione dei prelievi per fascia, senza che ciò possa comportare un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, od anche, essere pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del Fornitore.

I punti di prelievo, meglio specificati nell'allegata Tab. A al bando, possono riassumersi in:

- n. 09 punti di presa in MT per fonti di emungimento;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto di depurazione;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto sollevamento fognario;
- n. 62 punti di presa in BT.

Sidra si riserva di richiedere l'attivazioni di ulteriori punti di fornitura.

**Art. 2**  
**Importo dell'Appalto**

**L'Importo complessivo stimato dell'Appalto** è pari ad € 7.274.000,00, oltre iva.

**L'Importo a base d'asta su cui formulare l'offerta è pari** ad € 3.152.000,00 (diconsi tremilionicentocinquataduemila/00), relativi alla sola componente energia elettrica, al netto di perdite, oneri di dispacciamento, addizionali e maggiorazioni A e UC, imposte erariali, addizionali provinciali, iva e ogni altro costo passante.

Detti importi sono puramente indicativi, in quanto gli effettivi importi saranno contabilizzati a consumo.

**Art. 3**  
**Durata dell'Appalto**

Il contratto avrà durata un anno a decorre dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e non sarà tacitamente rinnovabile.

**Art. 4**  
**Obblighi del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga a:

- Soddisfare l'intero fabbisogno di Sidra, in termini di energia elettrica e di potenza, con garanzie di continuità e qualità del servizio, per tutta la durata della fornitura e per tutti i punti di prelievo, nonché per gli ulteriori punti che verranno eventualmente richiesti nel corso della fornitura;
- Soddisfare, altresì, le eventuali ed ulteriore fabbisogno di energia elettrica e/o di potenza richiesto da Sidra, senza che ciò comporti un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, ovvero, a pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del fornitore concorrente in capo a Sidra, né possa costituire motivo per la mancata fornitura dell'energia;
- Stipulare tempestivamente, previa delega di Sidra, che la stessa si impegna a rilasciare, i contratti di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti deliberazioni dell'AEEG;
- Mantenere per tutta la durata del contratto i prezzi offerti fissi ed invariabili, senza alcuna previsione di aggiornamento, variazione o indicizzazione;
- Consentire a Sidra, anche tramite accesso a sito web, il controllo costante dei propri consumi.

#### **Art. 5**

##### **Fatturazione**

I consumi dovranno essere fatturati mensilmente per ogni sito, sulla base dei dati registrati dagli appositi strumenti.

Eventuali fatture in "stima" dovranno essere conguagliate sulla base dei dati reali di prelievo nella successiva fatturazione e, comunque, non appena il Fornitore acquisirà dal Distributore i dati reali.

La fattura mensile dovrà essere redatta in conformità alle norme di trasparenza previste dall'AEEG, con particolare riferimento alla Delibera 28/12/2009 ARG/com 202/2009, e contenere il codice CIG relativo alla gara.

Le fatture dovranno essere inviate, tempestivamente per ogni mese di prelievo, in formato cartaceo alla sede di Sidra e dovranno, altresì, essere anticipate a mezzo trasmissione informatica all'indirizzo e-mail messo a disposizione da Sidra: [info@sidraspa.it](mailto:info@sidraspa.it).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della copia cartacea, previa verifica delle regolarità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario.

Non è previsto alcun risarcimento per eventuali danni da mancato o ritardato pagamento, salvo i dovuti interessi di mora, come per legge.

Il Fornitore si obbliga al rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta di Sidra, copia delle fatture di trasporto emesse dal Distributore locale per il mese di fornitura di riferimento.

#### **Art. 6**

##### **Messa in mora e sospensione**

In caso di messa in mora, il Fornitore dovrà attenersi alle procedure stabilite dall'AEEG, con particolare riguardo alla Delibera ART/elt 04/08 e ss.mm.ii.

L'eventuale procedura per la sospensione della fornitura non potrà essere avviata per mancato pagamento di importi inferiori al valore medio di una fattura.

#### **Art. 7**

##### **Recesso**

Il contratto non è recedibile dalle Parti, salvo quanto disposto all'art. 10 del presente Capitolato.

#### **Art. 8**

##### **Inadempimenti e penalità**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dagli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capitolato, la Sidra invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire alla Sidra entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità pari € 5.000,00 dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Fornitore aggiudicatario.

La Sidra potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio.

#### **Art.9**

##### **Risoluzione**

La Sidra si riserva di risolvere unilateralmente il contratto di inadempienze ripetute o tali da rendere insoddisfacente il servizio.

In caso di violazioni, anche parziali, delle disposizioni del presente capitolato, delle Leggi di settore applicabile al servizio oggetto del presente appalto ed, in ogni caso, delle disposizione imperative di Legge, Sidra darà esecuzione alle disposizioni normative e regolamentari previste dalla Legge in materia di appalti pubblici.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, la Sidra potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in essere, tramite comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata AR all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- b) Istanza o inizio di una procedura concorsuale;
- d) Inadempimento ai disposti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- e) Il contratto potrà risolversi qualora non siano stati conclusi o si risolvano o diventino inefficaci i contratti di trasporto o dispacciamento, anche per cause non imputabili al Fornitore, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale danno da parte del Cliente.

#### **Art. 10**

##### **Adeguamento prezzi Consip**

Qualora, nel corso della fornitura, il prezzo medio Consip, applicato al profilo di prelievo di Sidra, dovesse divenire economicamente più vantaggioso per la stessa, Sidra potrà richiedere al Fornitore un adeguamento dei prezzi contrattuali. In caso di mancata adesione da parte del Fornitore, resta salva la facoltà di recesso da parte di Sidra.

#### **Art. 11**

##### **Fidejussione a garanzia dei pagamenti**

Sidra dichiara di essere già in possesso di formale impegno da parte di Istituto primario per l'accensione di polizza fideiussoria per un importo pari € 1.800.000,00.

#### **Art. 12**

##### **Cauzione definitiva e altre garanzie**

Al momento della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità e nella misura previste dall'art. 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163; la predetta cauzione sarà assoggettata alla disciplina prevista dal predetto articolo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Al fini della determinazione delle cauzioni di cui all'art. 75 e art.113 del D.lgs 163/2006, i concorrenti dovranno prendere a riferimento l'importo complessivo stimato dell'appalto.

### **Art. 13**

#### **Requisiti di partecipazione alla procedura**

Possono partecipare alla presente procedura, i soggetti previsti di cui all'art. 34 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii., che siano in possesso della qualifica di "Cliente Grossista" presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero presso il corrispondente Organo in uno degli Stati della Comunità Europea.

### **Art.14**

#### **Criteri per la formulazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere formulata compilando la "Tab. B" vidimata dal Responsabile del Procedimento, che potrà essere ritirata presso la sede aziendale, ufficio del R.U.P., in orario di ufficio o inviata, su richiesta, tramite raccomandata A.R. con spese a carico del destinatario.

Tale Tab. B dovrà essere appositamente compilata in ogni sua parte, secondo le indicazioni riportate nella stessa.

I prezzi unitari offerti ed il ribasso percentuale dovranno essere, a pena di esclusione, espressi con *quattro* cifre decimali anche se pari a zero (a titolo esemplificativo X,0000), mentre i costi annui percentuali dovranno essere espressi con *due* cifre decimali anche se pari a zero.

Non saranno considerate valide offerte che presentino un costo annuo complessivo superiore all'importo posto a base d'asta, pari ad € 3.152.000,00.

I prezzi unitari offerti saranno intesi quali prezzi contrattuali fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, senza alcuna previsione di aggiornamento, variazione o indicizzazione.

Nella formulazione dei detti prezzi, il Fornitore dovrà tenere conto che gli stessi siano remunerativi di tutti i costi, oneri, spese e rischi relativi alla fornitura oggetto dell'appalto.

Non saranno ammesse offerte effettuate con modalità diversa da quella indicata.

I prezzi offerti dovranno avere validità almeno 2 giorni dall'apertura della busta contenente l'offerta economica e si intenderanno fissati al momento dell'aggiudicazione provvisoria.

I prezzi unitari offerti dovranno essere:

- a) al netto di:
  - perdite di rete;
  - corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente (di seguito 'Opzione tariffaria di trasporto'), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva e degli eventuali altri importi fatturati al Fornitore dal Distributore e direttamente imputabili al Cliente;

- maggiorazioni (oneri A1, ..., An) e delle componenti UC relative al mercato libero, nonché di eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG;
- imposte erariali ed addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA;
- tutte le componenti passanti, incluse quelle a copertura dei costi di dispacciamento, dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e dei costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell'anno 2001, come definiti dalla Delibera A.E.E.G. n° 168/03, n° 05/04 e n° 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;

b) comprensivi di:

- oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni in materia di emissione di CO2 in atmosfera per tutto il periodo contrattuale.
- eventuali assegnazioni di capacità produttiva.
- oneri per il servizio di bilanciamento.
- eventuali oneri in materia di certificazione della produzione da fonti rinnovabili (Certificati Verdi) derivanti dall'applicazione della L. n. 99 del 23 luglio 2009 – “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” e successivi provvedimenti.
- oneri di cui agli art. 41, 42 e 43 della delibera AEEG 111/06.

#### **Art.15**

##### **Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto a terzi, salvo nei casi previsti dal dlgs 163/06 ssmmii.

#### **Art. 16**

##### **Subappalto**

È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs 163/06. In tal caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore.

#### **Art. 17**

##### **Norme che regolano l'Appalto**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, si fa espresso richiamo alle norme dell'AEEG ed alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 18**

##### **Domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore si impegna, al momento della sottoscrizione del contratto, ad indicare il domicilio eletto ed a comunicare eventuali variazioni dello stesso. Presso il detto domicilio saranno inviate tutte le notificazioni, intimazioni e comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

**Art. 19**

**Spese di pubblicità**

Ai sensi del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/12), l'appaltatore, entro giorni 60 (sessanta) dall'aggiudicazione definitiva, provvede al rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicità.

**Art. 20**

**Spese di registrazione**

Le spese di registrazione del contratto rimangono a carico e cura del Fornitore.

**Art. 21**

**Foro competente**

Per tutte le questioni che possano insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione del presente è competente il Foro di Catania. Non è ammesso il ricorso all'Arbitrato.

**Art. 22**

**Privacy**

I dati forniti reciprocamente dalle Parti, saranno utilizzati ai soli fini di gara, non verranno in alcun modo divulgati e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy. Il tutto giusto D.Lg. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



**Il R.U.P.**

**Dott. Ing. Antonino Olivo**